

Statuto della Regione Abruzzo

(Il testo della deliberazione statutaria, approvato, ai sensi dell'art. 123 Cost., con due deliberazioni successive, in data 28 giugno 2006 e in data 12 settembre 2006, è stato pubblicato nel BURA 22 settembre 2006, n. 7 Straordinario ai sensi dell'art. 2 della L.R. 23 gennaio 2004, n. 5. Non essendo state presentate richieste di referendum nel termine di tre mesi da tale pubblicazione, in data 28 dicembre 2006, il Presidente della Giunta regionale ha provveduto alla promulgazione dello Statuto ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 5 del 2004. Lo Statuto è stato pubblicato nel BURA 10 gennaio 2007, n. 1 Straordinario ed è entrato in vigore il giorno successivo.)

Testo vigente
(in vigore dal 04/04/2015)

**TITOLO I
LE DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO****Art. 1****La Regione Abruzzo**

1. La Regione Abruzzo rappresenta la comunità dei cittadini, anche residenti all'estero, che per storia, tradizioni e cultura la costituiscono.
2. La Regione comprende i territori delle province di Chieti, L'Aquila, Pescara, e Teramo.
3. Capoluogo della Regione è la città di L'Aquila, sede degli Organi istituzionali. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono a L'Aquila o a Pescara.
4. La Comunità politica abruzzese è espressa dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province e dalla Regione.
5. Il gonfalone e lo stemma della Regione Abruzzo sono stabiliti con legge regionale.

Art. 2**I principi**

1. La Regione è autonoma nell'unità della Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.
2. La Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla revisione della Costituzione e alla legislazione statale.
3. La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.
4. La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane ed informa il proprio ordinamento al rispetto della dignità umana ed ai principi di libertà, democrazia, giustizia, equità, eticità, uguaglianza, pace, solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e promozione della persona umana.
5. I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.

Art. 3**Pace e cooperazione internazionale**

1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e promuove la cultura della solidarietà e del dialogo tra popoli e religioni.
2. Nei limiti delle proprie competenze, la Regione sostiene la cooperazione con Stati ed enti territoriali stranieri; promuove e stipula accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.
3. La ratifica di accordi e di intese è autorizzata con legge.

Art. 4**L'Europa**

1. L'Abruzzo è una Regione dell'Europa e concorre, con lo Stato e le altre Regioni, alla definizione delle politiche e alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea.
2. La partecipazione al processo di integrazione europea avviene nel rispetto della Costituzione e dello Statuto ed è svolta in conformità ai principi di sussidiarietà, autonomia e identità regionale.
3. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti della Unione europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti Locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.
4. La Regione partecipa, anche funzionalmente, agli organi comunitari che ne prevedono la rappresentanza nel rispetto dell'Ordinamento dell'Unione europea e degli atti dello Stato.

Art. 5**La garanzia dei diritti**

1. La Regione rifiuta ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale ed è impegnata nel rispetto e nella promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti

fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni Internazionali, attraverso la legislazione, l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.

2. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 6

L'uguaglianza tra uomini e donne

1. La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l'uguaglianza di tutti i diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo assicurando l'effettiva parità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive; adotta programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la presenza equilibrata delle donne e degli uomini nel lavoro, nello svolgimento delle attività di cura, nella rappresentanza e nella partecipazione alla vita sociale, culturale e politica.

Art. 7

L'ordinamento sociale ed economico

1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.
2. La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.
3. Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.
4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
5. La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.
6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.
7. La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.

Art. 8

La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

Art. 9

Il territorio, l'acqua, l'ambiente e i parchi

1. La Regione protegge e valorizza il paesaggio, le bellezze naturali, l'ambiente, la biodiversità e le risorse genetiche autoctone, l'assetto del territorio e il patrimonio rurale e montano, garantendone a tutti la fruizione; fa sì che le fonti di energia, le risorse e i beni naturali siano tutelati e rispettati; promuove l'integrazione dell'uomo nel territorio; promuove e garantisce la cultura, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, come previsti dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future.
2. L'Abruzzo, Regione verde d'Europa, tutela e valorizza il proprio sistema di parchi e riserve, anche attivando il procedimento per acquisire dallo Stato le competenze e le risorse per realizzare le finalità ambientali.
3. Gli atti di programmazione e di pianificazione adottati dalla Regione che incidono sull'ambiente e il territorio contengono apposita clausola di valutazione dell'impatto ambientale. I danni prodotti dai cambiamenti sono riequilibrati, quelli sopravvenuti sono eliminati.

Note all'art. 9:

Alla rubrica dell'articolo, le parole "l'acqua," sono state inserite dall'art. 1, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

Al comma 1, le parole "; assicura il carattere pubblico dell'acqua, quale bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi, anche a garanzia delle generazioni future" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 2, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

Art. 10

La sussidiarietà

1. La Regione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.
2. La Regione promuove il ruolo delle Autonomie locali e l'associazionismo fra Enti Locali; garantisce la partecipazione degli Enti locali all'attività degli Organi regionali attraverso il Consiglio delle Autonomie locali; applica il principio di decentramento amministrativo.

Art. 11

La concertazione

1. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all'ampliamento della base produttiva ed al sostegno delle attività produttive, nel rispetto dell'ambiente e secondo le regole dello sviluppo sostenibile.
2. La Regione riconosce altresì il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo e ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali mediante fasi formali di concertazione e di confronto.

Art. 12

La partecipazione

1. Sono elettori della Regione i cittadini maggiorenni, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Abruzzo anche se vivono all'estero; la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto degli abruzzesi residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Tutti gli elettori, anche residenti all'estero, hanno diritto di partecipare a proposte legislative ed ai referendum regionali; la legge regola l'esercizio di tali diritti conformemente allo statuto, assicurandone l'effettività.
2. La Regione riconosce e promuove la partecipazione allo svolgimento delle funzioni regionali dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati in forme democratiche.
3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo ed assicura alle organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle materie di competenza regionale, sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella loro attuazione amministrativa. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina l'Albo Regionale della Partecipazione, prevede l'istituzione di Consulte Tematiche costituite dai soggetti iscritti all'Albo ed individua e disciplina ulteriori meccanismi di consultazione.
4. La Regione garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.
5. I cittadini ed i residenti in Abruzzo possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità; gli enti locali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimento o per prospettare esigenze di interesse generale. Le petizioni e le istanze sono presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta o al Presidente del Consiglio regionale. Non sono ammissibili le petizioni e le istanze che non attengano a funzioni proprie o delegate della Regione.
6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 a rappresentatività almeno provinciale e gli enti locali possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza; all'interrogazione è data risposta scritta entro termini stabiliti con legge.
7. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto amministrativo regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
8. Gli ambiti, i limiti e le modalità delle forme di consultazione e concertazione di cui agli articoli 10 e 11 e degli Istituti di partecipazione e di democrazia diretta, previsti nei commi da 1 a 8, sono disciplinati con legge regionale che ne assicura uniforme diffusione ed adeguata organizzazione.

Note all'art. 12:

Vedi, anche, l'art. 19 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) e la L.R. 22 dicembre 2010, n. 61 (Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari).

TITOLO II
IL CONSIGLIO REGIONALE

SEZIONE I
NATURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 13

Il Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è l'organo della rappresentanza democratica della Regione; esercita la funzione legislativa e regolamentare, di indirizzo e di programmazione; svolge l'attività ispettiva e di controllo; adempie ai compiti previsti dalla Costituzione della Repubblica e dallo Statuto.
2. Le attività del Consiglio e dei suoi organi sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

Art. 14

La Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore.
2. Il sistema di elezione e la disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità sono regolati dalla legge, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. La legge elettorale può prevedere l'attribuzione di seggi aggiuntivi al fine di garantire la formazione di una stabile maggioranza in seno al Consiglio. Nei sei mesi antecedenti la scadenza della legislatura, il Consiglio non può adottare né modificare leggi in materia elettorale e sulle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere.
3. I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione; fino a quando non sono completate le operazioni di proclamazione degli eletti sono prorogati i poteri del precedente Consiglio.
4. Il Consiglio tiene la sua prima seduta tra il 10° e il 20° giorno dalla proclamazione dell'ultimo degli eletti, su convocazione del Consigliere anziano; la data della prima seduta del Consiglio è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima.

Note all'art. 14:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1. Il testo originario era così formulato:
"1. Il Consiglio è composto di quaranta membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi."

Vedi, anche, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Art. 15

L'Ufficio di presidenza

1. Il Consiglio elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vice-presidenti, due Segretari che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il Regolamento disciplina le modalità di elezione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo convoca, lo presiede e ne dirige le sedute; assicura l'osservanza del Regolamento e organizza i lavori del Consiglio secondo il metodo della programmazione.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio in giudizio nei casi previsti dalla legge per gli atti della autonomia organizzativa del Consiglio medesimo.
3. Il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, garantisce l'effettiva pubblicità delle sedute e l'informazione dei cittadini mediante strumenti adeguati.

Art. 17

Le riunioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio si riunisce, di norma, con cadenza almeno mensile e, entro un termine massimo di dieci giorni, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, o del Presidente della Giunta o in altri casi previsti dallo Statuto.

Note all'art. 17:

Articolo già modificato dall'art. 2, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1 e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

Vedi il testo originario.

Art. 18**Il Regolamento del Consiglio**

1. Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta nel caso in cui in due votazioni non consecutive non è raggiunta la maggioranza dei due terzi.
2. Nei dieci giorni successivi alla deliberazione un terzo dei componenti del Consiglio può richiedere al Collegio per le garanzie statutarie la valutazione di legittimità su tutto o parte del Regolamento; il Collegio per le Garanzie statutarie si pronuncia entro un mese dalla richiesta; trascorso tale termine il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il Regolamento disciplina le attività del Consiglio nel rispetto dei diritti dell'opposizione.

Art. 19**Le sedute e le deliberazioni del Consiglio**

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, tranne che lo stesso deliberi di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
- 2-bis. Al fine di garantire la massima trasparenza, ogni votazione si svolge con il sistema di voto elettronico, salvo ragioni di impossibilità oggettiva.
3. I membri dell'Esecutivo regionale hanno l'obbligo di partecipare alle sedute consiliari. Sono sentiti ogni qual volta lo richiedano.

Note all'art. 19:

Il comma 2-bis è stato inserito dall'art. 6, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

Art. 20**L'autorganizzazione del Consiglio regionale**

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge.
2. Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio; sono allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.
3. Il Consiglio dispone di una dotazione organica e di uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio di Presidenza, le Giunte, le Commissioni, gli altri Organi interni e i Consiglieri.
4. Lo Stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e dal contratto.

Note all'art. 20:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto e dei regolamenti."

Art. 21**I Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri sono organizzati in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento, sulla base dei principi fissati dalla legge.
2. Il Consiglio, assicura ai singoli Gruppi per l'assolvimento delle funzioni la disponibilità di strutture e personale ed assegna loro contributi a carico del proprio bilancio, con i criteri e le modalità stabiliti con apposito regolamento.
3. I Gruppi adottano un proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati nel Regolamento del Consiglio.

Note all'art. 21:

Al comma 1, le parole "sulla base dei principi fissati dalla legge" sono state aggiunte dall'art. 4, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

Art. 22**Le Giunte consiliari**

1. In seno al Consiglio sono istituite la Giunta per il Regolamento e la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità; la loro composizione assicura il rispetto dell'equilibrio tra i componenti appartenenti ai Gruppi consiliari della maggioranza e a quelli dell'opposizione.
2. La Giunta per il Regolamento elabora le proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle questioni di interpretazione dello stesso; dirime i conflitti di competenza tra le Commissioni.
3. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla regolarità delle operazioni elettorali; sui titoli di ammissione dei Consiglieri; sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge. Formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza; i provvedimenti definitivi sono adottati con deliberazione del Consiglio.
4. La Giunta per le elezioni, le ineleggibilità e le incompatibilità e le immunità riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. Resta ferma la competenza esclusiva del Consiglio sulle deliberazioni in ordine alla sussistenza o meno del presupposto dell'insindacabilità.
5. Le Giunte, a maggioranza dei componenti, possono richiedere pareri al Collegio per le garanzie statutarie.

Art. 23

Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti e speciali. Il numero e le attribuzioni delle Commissioni sono stabiliti dal Regolamento. La composizione delle Commissioni è determinata in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti nei modi e nelle forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
3. Nell'ambito delle materie di competenza, le Commissioni possono disporre l'audizione del Presidente della Giunta, degli Assessori, degli amministratori di Enti ed Aziende dipendenti o comunque a partecipazione regionale, dei Dirigenti della Regione; possono, altresì, invitare rappresentanti di enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, professionali o di altre formazioni sociali.

Art. 24

Le Commissioni d'inchiesta

1. Il Consiglio, su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti, dispone l'istituzione di Commissioni d'inchiesta su materie che interessano la Regione.
2. La deliberazione istitutiva della Commissione d'inchiesta determina l'oggetto e il termine entro il quale la Commissione conclude i lavori, che non può eccedere la durata di sei mesi dall'istituzione.
3. La Commissione è composta in proporzione alla consistenza dei Gruppi e ottiene dai responsabili degli uffici della Regione, senza che sia opponibile ad essa il segreto d'ufficio, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Le Commissioni d'inchiesta non possono essere più di due e sono presiedute da un Consigliere tra quelli indicati dai gruppi di opposizione.

Note all'art. 24:

Al comma 2, le parole "di sei mesi dall'istituzione" sono state introdotte dall'[art. 2](#), comma 1, lett. a), della [legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1](#) in sostituzione delle originarie parole "della legislatura".

Al comma 4, le parole "più di due" sono state introdotte dall'[art. 2](#), comma 1, lett. b), della [legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1](#) in sostituzione delle originarie parole "contemporaneamente più di quattro".

Art. 25

La Commissione di vigilanza

1. Il Consiglio istituisce una Commissione permanente, organizzata e disciplinata dal Regolamento, presieduta da un Consigliere, tra quelli indicati dall'opposizione, alla quale è attribuito l'esercizio autonomo della funzione di vigilanza sulla realizzazione del programma e sull'attività dell'Esecutivo. La Commissione effettua anche la valutazione sull'attuazione degli atti normativi e di alta programmazione.
2. La Commissione riferisce periodicamente al Consiglio sull'attività amministrativa della Regione e dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e dei piani regionali, nonché sull'attività degli Enti e delle Aziende dipendenti dalla Regione e sulle funzioni delegate agli Enti locali.
3. La Commissione, nell'esercizio della propria funzione, ha tutti i diritti previsti dall'art. 30, comma 2.

Art. 26

La funzione di controllo

1. Il Consiglio regionale predispone gli strumenti per esercitare la funzione di controllo, per valutare gli effetti delle politiche e per verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2. Le leggi, per l'espletamento delle funzioni di controllo e valutazione, possono prevedere clausole valutative che disciplinano dati e informazioni che i soggetti attuatori sono tenuti a fornire.

Note all'art. 26:

Vedi, anche, l'art. 5 e l'art. 8 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione).

Art. 27

Il Comitato per la legislazione

1. Il Consiglio istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, il Comitato per la legislazione.

Art. 28

Lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente nei soli casi e modi previsti dalla Costituzione e dallo Statuto; è inoltre sciolto con le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti.

SEZIONE II

LE PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE REGIONALE

Art. 29

Lo status di Consigliere

1. Ogni Consigliere regionale rappresenta la Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo status di Consigliere si acquista al momento della proclamazione, fatto salvo l'atto di convalida.
3. Le dimissioni da Consigliere sono comunicate al Consiglio che delibera nella prima riunione utile.
4. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un Consigliere, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con chi ha diritto, ferma restando la convalida. La sostituzione ha efficacia dal giorno successivo al verificarsi della causa secondo i casi e le modalità disciplinati dal Regolamento.
5. In caso di morte, decadenza o dimissioni del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, la cui lista o coalizione di liste ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello della lista o della coalizione di liste che hanno ottenuto la maggioranza dei voti validi, l'Ufficio di Presidenza lo sostituisce con le modalità stabilite dalla legge elettorale, ferma restando la convalida.
6. Il Regolamento disciplina le modalità della rimozione e della sospensione previste dallo Statuto e dalla legge.

Note all'art. 29:

Al comma 4, le parole "secondo i casi e le modalità disciplinati dal Regolamento" sono state aggiunte dall'art. 5, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1.

Vedi, anche, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Art. 30

I diritti del Consigliere

1. I Consiglieri regionali hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione, secondo le modalità previste dal Regolamento, che fissa termini tassativi per le risposte dell'Esecutivo.
2. I Consiglieri, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di avere tutte le notizie ed informazioni e di ottenere visione e copia di tutti gli atti e documenti amministrativi della Regione e degli Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione. Ai medesimi fini la Regione assicura l'accesso dei Consiglieri agli atti e documenti in possesso di società a partecipazione regionale. L'obbligo di mantenere la segretezza, in tutti i casi in cui è previsto, si estende al Consigliere.
3. Il Consigliere non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
4. Le indennità del Consigliere sono stabilite con legge.

SEZIONE III

LA FUNZIONE LEGISLATIVA

Art. 31

L'iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa appartiene a ciascun Consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila.
2. I Consigli comunali, provinciali e delle Comunità Montane, il Consiglio delle Autonomie locali e il corpo elettorale esercitano il diritto di iniziativa mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di progetti di legge redatti in articoli ed accompagnati da una relazione illustrativa.

Note all'art. 31:

L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è stata disciplinata con L.R. 19 dicembre 2007, n. 44.

Art. 32

Il procedimento legislativo

1. Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento, dalla Commissione e poi dal Consiglio stesso che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di legge e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.
3. Le leggi elettorali, di approvazione del bilancio e del rendiconto, la legge finanziaria, le leggi per la disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie, dell'Osservatorio dei diritti, del Difensore civico, del Consiglio delle Autonomie locali ovvero degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto, sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta.

Art. 33

Il procedimento in Commissione redigente

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alla legge comunitaria regionale, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria.

Note all'art. 33:

Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "2. Il procedimento redigente non può essere utilizzato per l'esame dei progetti di legge relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di delega, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto e alla legge finanziaria."

Art. 34

La promulgazione

1. La legge regionale, tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato.

Art. 35

La pubblicazione e la vacatio

1. Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore dopo quindici giorni, salvo che le leggi stesse non dispongano diversamente.
2. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità delle leggi, per migliorare la conoscenza dell'attività legislativa.

Note all'art. 35:

Vedi, anche, l'art. 16 e l'art. 19 della L.R. 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione).

SEZIONE IV LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 36

L'iniziativa regolamentare

1. L'iniziativa regolamentare appartiene a ciascun Consigliere e alla Giunta regionale.

Art. 37

Il procedimento regolamentare

1. Il progetto di regolamento presentato al Consiglio regionale è esaminato, secondo le disposizioni del Regolamento del Consiglio, dalla Commissione e dal Consiglio che, dopo la discussione sui criteri generali, l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini per l'assegnazione e l'esame dei progetti di regolamento e prevede procedure abbreviate per le proposte dichiarate urgenti; la dichiarazione di urgenza è motivata.

Art. 38

Il procedimento in Commissione redigente e deliberante

1. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di regolamento; la votazione finale è riservata al Consiglio. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.
2. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, nei modi previsti dal Regolamento, può attribuire alla Commissione in sede deliberante la discussione generale, l'approvazione dei singoli articoli e la votazione finale del progetto di regolamento. In qualsiasi momento la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio possono richiedere la trattazione secondo il procedimento ordinario.

Art. 39

L'emanazione dei regolamenti. La pubblicazione e la vacatio

1. Il regolamento è emanato dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla trasmissione del testo deliberato.
2. I regolamenti sono pubblicati subito dopo l'emanazione ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo diversa e espressa indicazione del Regolamento medesimo.
3. La Regione cura forme di pubblicazione telematica e di pubblicità dei regolamenti.

Note all'art. 39:

Al comma 2, le parole "l'emanazione" sono state introdotte dall'art. 7, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1 in sostituzione delle originarie parole "la promulgazione".

Art. 40

La qualità delle norme e i Testi unici

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole fissate dalla legge sulla qualità della normazione.
2. La legge di cui al comma 1 può prevedere, per materie determinate ed omogenee, la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.
3. I Testi unici compilativi sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale.
4. I Testi unici possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso.
5. La legge di cui al comma 1 e i regolamenti interni, del Consiglio e della Giunta, stabiliscono gli obblighi volti a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità di formazione, approvazione e mantenimento dei Testi unici.

Note all'art. 40:

Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "Art. 40 - La qualità delle norme e i Testi unici

1. I testi normativi della Regione sono improntati a principi di chiarezza e semplicità di formulazione e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.
2. La legge, per materie determinate ed omogenee, può prevedere la redazione di Testi unici regionali, fissando termini, principi e criteri direttivi.
3. I Testi unici sono approvati dal Consiglio con la sola votazione finale e possono essere abrogati o modificati, anche parzialmente, solo in modo espresso."

La disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione è stata emanata con L.R. 14 luglio 2010, n. 26.

SEZIONE V LA FUNZIONE DI INDIRIZZO E ISPETTIVA DEL CONSIGLIO

Art. 41

Gli atti programmatici e di indirizzo generale

1. Gli schemi di atti programmatici e di indirizzo generale della Giunta sono inviati al Consiglio regionale per l'approvazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia esprime entro 20 giorni un parere sul contenuto dello schema di atto; il parere è riportato nel provvedimento di emanazione finale.
3. Il Consiglio può adottare una risoluzione volta ad impegnare la responsabilità politica della Giunta.

Art. 42

La nomina dei dirigenti regionali e degli amministratori di Aziende ed Enti

1. Le nomine dei dirigenti apicali delle strutture della Giunta e degli Enti strumentali della Regione sono comunicate al Consiglio entro dieci giorni dalla loro effettuazione.
2. La Commissione consiliare competente per materia può disporre l'audizione del nominato.
3. Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale.
4. La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.

**TITOLO III
L'ESECUTIVO REGIONALE**

Art. 43

L'Esecutivo regionale

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale sono il Presidente della Giunta, il Sottosegretario alla presidenza della Giunta e la Giunta regionale. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero massimo di sei Assessori, tra i quali il Vicepresidente.
2. Le Direzioni della Giunta hanno sede a L'Aquila e a Pescara e conservano l'attuale articolazione territoriale.

Note all'art. 43:

Il comma 1, già modificato dall'[art. 3, comma 1, della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1](#), è stato così modificato dall'[art. 1, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1](#).

Vedi il [testo originario](#).

Art. 44

Il Presidente della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; è membro del Consiglio regionale; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi, emana i regolamenti ed indice i Referendum previsti dallo Statuto; convoca e presiede la Giunta regionale e ne stabilisce l'ordine del giorno; indice le elezioni regionali; è responsabile della pubblicazione delle leggi e dei regolamenti della Regione; esercita ogni funzione non espressamente riservata dallo Statuto al Consiglio o alla Giunta.
2. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto al momento delle elezioni del Consiglio regionale secondo le disposizioni della legge elettorale.
3. Il Presidente della Giunta, entro quindici giorni dalla sua proclamazione, nomina gli Assessori ed il Vicepresidente, dandone comunicazione al Consiglio; può revocare gli Assessori in qualunque momento dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile; può altresì revocare il Vicepresidente in qualunque momento informando preventivamente il Consiglio.
- 3-bis. Il Presidente della Giunta può nominare e revocare, durante il mandato, un Sottosegretario per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato secondo quanto previsto dall'articolo 46-bis.
4. Il Presidente della Giunta informa periodicamente, e comunque ogni sei mesi, il Consiglio regionale sulle relazioni tra la Regione e l'Unione Europea, sulle negoziazioni con Stati esteri e con Enti omologhi di Stati esteri.
5. La rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie del Presidente comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Note all'art. 44:

Il comma 3-bis è stato inserito dall'[art. 2, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1](#).

Vedi, anche, la [legge regionale 2 aprile 2013, n. 9](#) (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).

Art. 45

Il vicepresidente della Giunta

1. Il vicepresidente svolge le funzioni che gli sono espressamente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.

Art. 46

Gli Assessori

1. Il Presidente può nominare Assessori esterni al Consiglio, scegliendoli tra cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale e che abbiano comprovate competenze. Il numero degli Assessori esterni non può essere complessivamente superiore al 20% dei componenti la Giunta.
2. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni secondo le direttive impartite dal Presidente della Giunta; sono responsabili collegialmente per gli atti della Giunta ed individualmente per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni loro delegate.

Art. 46-bis

Il Sottosegretario alla presidenza

1. Il Sottosegretario alla presidenza della Giunta è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i Consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di Consigliere regionale.
2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:
 - a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;
 - b) può essere incaricato dal Presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;
 - c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale.

Note all'art. 46-bis:

Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

Art. 47

La presentazione del programma

1. Il Presidente della Giunta espone il programma nella prima seduta del Consiglio regionale che ne prende atto. Il programma contiene l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.

Art. 48

La sfiducia

1. Il Consiglio esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta con mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione è discussa non prima di tre e non oltre dieci giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

Art. 49

Le funzioni della Giunta

1. La Giunta regionale esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.
- 1-bis. In attuazione dei principi di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale, per l'esame di materie o questioni di significativo interesse regionale, può riunirsi in luoghi diversi da quelli indicati al comma 3 dell'articolo 1, in sedute pubbliche con la partecipazione di soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi o collettivi.

Note all'art. 49:

Il comma 1-bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, della legge statutaria regionale 20 marzo 2015, n. 1.

TITOLO IV L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

SEZIONE I I PRINCIPI

Art. 50

Il principio di leale collaborazione

1. La Regione promuove e favorisce la consultazione con lo Stato nel rispetto del principio di leale collaborazione; coordina la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi ultraregionali, adotta intese e costituisce forme di gestione comune; collabora con gli enti territoriali e gli Stati membri dell'Unione Europea e promuove le intese su materie di comune interesse.

Art. 51

La programmazione

1. La Regione assume il metodo della programmazione come criterio ispiratore della propria azione.
2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali.
3. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono basati sulla determinazione di criteri, standard, requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale.
4. La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni e i risultati dell'attività amministrativa.

Art. 52

L'organizzazione, l'attività e il procedimento

1. Gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione.
2. L'attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza, eticità, equità ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici.
3. Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell'attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento.

Art. 53

La separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione

1. Gli organi dell'Esecutivo regionale esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi compresi quelli che impegnano l'Amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il rapporto di lavoro dei dirigenti con l'Amministrazione regionale è regolato dalla legge e dal contratto.

Art. 54

L'attuazione dei principi in materia di pubblica amministrazione regionale

1. La legge regionale detta disposizioni di attuazione dei principi che regolano l'organizzazione e l'attività amministrativa, assicurando il raccordo tra gli organi di indirizzo politico e i dirigenti. L'accesso all'Amministrazione regionale è disciplinato dalla legge; il rapporto di impiego del personale è regolato dalla legge e dal contratto.

**SEZIONE II
LE FORME DI ORGANIZZAZIONE**

Art. 55

Le Agenzie regionali

1. La Regione, può istituire con legge Agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici.
2. Le Agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di un compito specifico e di risorse organizzative ed economiche, con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale.
3. Alle Agenzie è preposto un dirigente nominato dalla Giunta.

Art. 56

L'istituzione di Enti e Aziende

1. La Regione, per lo svolgimento delle proprie attività, può istituire con legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa.
2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale.
3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende.
4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge.
5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità.

Art. 57

Le partecipazioni societarie

1. La Regione può partecipare a società costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione.
2. La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale.
3. La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

TITOLO V LA FINANZA REGIONALE

SEZIONE I LE ENTRATE E I BENI

Art. 58

I tributi regionali e le compartecipazioni ai tributi erariali

1. La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata. Stabilisce e applica tributi propri in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali.
2. I tributi regionali sono imposti con legge che definisce anche le modalità di accertamento e riscossione.

Art. 59

Il fondo perequativo

1. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.
2. Le somme derivanti dal fondo perequativo concorrono a determinare il complesso delle entrate regionali senza vincolo di destinazione.

Art. 60

Il demanio e il patrimonio

1. La legge disciplina il demanio e il patrimonio della Regione secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

SEZIONE II IL BILANCIO E LA CONTABILITÀ

Art. 61

Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale

1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale, che lo approva entro il 30 settembre.
2. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali.
3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.

Art. 62

Il bilancio e gli altri documenti contabili

1. Il bilancio annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati entro il 31 ottobre di ogni anno dalla Giunta sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria approvato dal Consiglio.
2. Il bilancio annuale e quello pluriennale sono presentati entro dieci giorni dall'adozione dal Presidente della Giunta al Consiglio, che li approva entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio, mediante provvedimenti amministrativi di competenza della Giunta.
4. Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.
6. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
7. L'approvazione del rendiconto annuale generale della Regione avviene con legge entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base di un progetto di legge presentato dal Presidente della Giunta.
8. L'assestamento di bilancio è approvato con legge entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
9. Il Regolamento del Consiglio istituisce e disciplina la sessione di bilancio.

Art. 63

La legge finanziaria

1. La Regione adotta la legge finanziaria nei modi previsti dalla legge di contabilità regionale.
2. La legge finanziaria contiene esclusivamente norme con effetti finanziari; tiene conto delle grandezze individuate dal Documento di programmazione economica e finanziaria regionale; produce i propri effetti per il primo anno di previsione del bilancio pluriennale.
3. Il progetto di legge finanziaria è deliberato dalla Giunta ed è presentato con gli altri progetti di legge e documenti economico-finanziari.
4. La legge finanziaria non può istituire nuovi tributi e stabilire nuove spese.

Art. 64

I bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende

1. I bilanci e i rendiconti delle Agenzie e degli Enti e delle Aziende sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge di contabilità regionale e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 65

La legge di contabilità e il servizio di tesoreria

1. La Regione adotta la legge di contabilità nei limiti di cui all'articolo 119 della Costituzione e dei principi fondamentali delle leggi dello Stato.
2. La legge disciplina il servizio di tesoreria.

**SEZIONE III
I CONTROLLI INTERNI**

Art. 66

I controlli interni

1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge il sistema dei controlli interni; definisce le misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative; individua la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie delle norme di entrata e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Consiglio regionale organizza con regolamento i controlli interni sulla sua amministrazione.

**TITOLO VI
GLI STRUMENTI DI RACCORDO**

**SEZIONE I
I RAPPORTI REGIONE - STATO**

Art. 67

La collaborazione e la partecipazione

1. La Regione promuove e favorisce ogni forma di collaborazione e partecipazione agli Organi dell'Unione Europea, del Parlamento e del Governo della Repubblica.
2. La legge determina le condizioni e le modalità della collaborazione e partecipazione.

Art. 68

La Conferenza Stato-Regioni e le intese fra Regioni

1. Il Presidente della Giunta, o un Assessore delegato, partecipa ai lavori della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. Il Presidente della Giunta informa il Consiglio sui lavori delle Conferenze.
3. Le intese con altre Regioni, secondo i fini e con le modalità di cui all'art. 117 della Costituzione, sono ratificate con legge regionale.
4. La Regione può inviare propri rappresentanti in organismi internazionali o dell'Unione Europea di cui facciano parte Stati federati o Regioni autonome.

**SEZIONE II
I RAPPORTI REGIONE - ENTI LOCALI**

**CAPO I
I PRINCIPI**

Art. 69

L'attribuzione e la delega di funzioni regionali

1. La Regione nel rispetto dell'autonomia delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali, assicura l'assolvimento di tutti i compiti di interesse delle popolazioni locali. La legge attribuisce o delega agli Enti locali funzioni amministrative in materie di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative il cui esercizio è incompatibile con le dimensioni degli Enti locali sono svolte attraverso forme associative, o devolute ad enti di ambito territoriale maggiore, o riservate alla competenza della Regione.
3. La legge può attribuire o delegare funzioni amministrative a determinate categorie di Enti locali o a singoli Enti locali, tenendo conto della specificità delle funzioni da esercitare, della adeguatezza e della differenziazione esistente tra gli Enti locali riceventi.

Art. 70

Le funzioni amministrative conferite

1. La legge assicura la copertura finanziaria delle funzioni amministrative conferite e la dotazione di personale.
2. La Giunta, in caso d'inerzia o d'incapacità di funzionamento degli Enti locali, adotta gli atti necessari ad assicurare la gestione regionale diretta, secondo il procedimento disciplinato dalla legge.
3. La legge disciplina il controllo sui fondi assegnati agli Enti locali.

CAPO II

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Note al capo II:

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito e disciplinato con L.R. 11 dicembre 2007, n. 41.

Art. 71

Il Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali di rappresentanza istituzionale, autonoma ed unitaria degli Enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento, partecipazione e proposta sulle problematiche di loro interesse.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da venti membri individuati secondo le prescrizioni della legge.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza; adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento per il proprio funzionamento che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La legge determina le dotazioni di mezzi e di personale necessari per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali.
5. Il Consiglio delle Autonomie locali può ricorrere al Collegio regionale per le garanzie statutarie per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità, con questo, di leggi e provvedimenti riguardanti gli Enti locali.
6. Il Consiglio delle Autonomie locali può proporre alla Giunta ed al Consiglio regionale la promozione della questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione.

Art. 72

Le attribuzioni del Consiglio delle Autonomie locali

1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri su richiesta del Consiglio e della Giunta regionale nei casi indicati dalla legge, che definisce anche le procedure per l'acquisizione del parere.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico-finanziari e sulle proposte di legge e di regolamento inerenti l'attribuzione di delega delle competenze che riguardano gli Enti locali; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.
3. Il Consiglio regionale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti qualora non si adegui al parere espresso dal Consiglio delle Autonomie locali in materia di conferimento di funzioni amministrative e di riparto di competenze tra Regione ed Enti locali.
4. Le nomine e le designazioni di rappresentanti del sistema degli Enti locali previste da leggi regionali sono di competenza del Consiglio delle Autonomie locali.

SEZIONE III

I RAPPORTI REGIONE - AUTONOMIE FUNZIONALI

Art. 73

La Conferenza regionale per la programmazione

1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione.

2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri regionali e degli ex Parlamentari attraverso le rispettive associazioni regionali. Si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.

TITOLO VII I REFERENDUM

Note al titolo VII:

Il referendum abrogativo e consultivo è stato disciplinato con L.R. 19 dicembre 2007, n. 44.

Art. 74

La partecipazione al referendum

1. Partecipano al referendum tutti i cittadini che, nel giorno della consultazione, sono elettori della Regione.

Art. 75

L'indizione del referendum abrogativo e i soggetti legittimati alla richiesta

1. Il Presidente della Giunta regionale indice referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento regionale, di un atto amministrativo generale o di programmazione, quando lo richiedano un cinquantesimo degli elettori, più Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione abruzzese, due Consigli provinciali.
2. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum abrogativo.

Art. 76

I limiti del referendum abrogativo

1. La richiesta di referendum abrogativo non può avere ad oggetto le norme dello Statuto, le leggi previste dal Titolo II, le leggi tributarie e di bilancio, le norme e gli atti che costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o europei della Regione o di adempimento di obblighi legislativi necessari.
2. Il referendum non può essere tenuto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla elezione del Consiglio.

Art. 77

Il procedimento del referendum abrogativo

1. La richiesta di referendum abrogativo, formulata in modo chiaro ed omogeneo, è presentata dai soggetti legittimati al Collegio per le garanzie statutarie. Il Collegio valuta l'ammissibilità a norma della Costituzione della Repubblica e dello Statuto; verifica la regolarità della richiesta e del procedimento a norma dello Statuto e della legge regionale; comunica l'esito del referendum al Presidente della Giunta che lo proclama. L'atto di proclamazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
3. In caso di approvazione, la norma o l'atto amministrativo perde efficacia dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione della proclamazione dell'esito. Il termine può essere prorogato fino a centoventi giorni con legge.
4. Nel caso che la proposta non raggiunga l'una o l'altra delle maggioranze prescritte, non può essere nuovamente formulata nel corso della legislatura.

Art. 78

Il referendum consultivo

1. L'istituzione di nuovi Comuni, i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, nonché la fusione di due o più Comuni nel territorio regionale, sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate, prima di essere approvati con legge.
2. È ammesso referendum consultivo per materie che interessano particolari categorie e settori della popolazione regionale.
3. La legge stabilisce i casi e i modi di svolgimento del referendum consultivo.

TITOLO VIII GLI STRUMENTI DI GARANZIA

Art. 79

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è organo di consulenza della Regione. È composto da cinque esperti, di cui uno indicato dal Consiglio delle Autonomie locali, eletti a maggioranza dei tre quarti dal Consiglio regionale.
2. Il componente del Collegio regionale per le garanzie statutarie dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. La legge disciplina i principi e le modalità per l'elezione ed il funzionamento del Collegio regionale per le garanzie statutarie.

Note all'art. 79:

Il Collegio regionale per le garanzie statutarie è stato istituito e disciplinato con L.R. 11 dicembre 2007, n. 42.

Art. 80

Le funzioni del Collegio regionale per le garanzie statutarie

1. Il Collegio regionale per le garanzie statutarie svolge le funzioni previste dallo Statuto; esprime pareri:
 - a) sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti tra gli organi della Regione;
 - b) sull'ammissibilità dei referendum e delle iniziative popolari;
 - c) sui rilievi di compatibilità con lo Statuto delle deliberazioni legislative sollevati da un quinto dei consiglieri;
 - d) negli altri casi previsti dallo Statuto.
2. Il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta.
3. Al Collegio per le garanzie statutarie la legge elettorale demanda compiti amministrativi inerenti lo svolgimento delle elezioni.

Art. 81

La Commissione regionale per le pari opportunità

1. Il Consiglio regionale istituisce la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.
2. La Commissione opera per la valorizzazione delle differenze di genere e per il superamento di ogni discriminazione; esercita le funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività del Consiglio e della Giunta nelle materie di competenza; è preposta alla valutazione dell'impatto equitativo di genere sulle politiche regionali.
3. La Commissione esprime un parere consultivo obbligatorio sui provvedimenti riguardanti l'attuazione delle materie di competenza della stessa, e comunque ogni qualvolta occorra attuare i principi di parità e di non discriminazione.

Note all'art. 81:

La Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini è stata istituita con la L.R. 14 giugno 2012, n. 26, che ha abrogato la L.R. 18 maggio 2000, n. 88 (Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive).

Art. 82

L'Ufficio del Difensore civico

1. L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini; riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.
3. La legge promuove la istituzione della rete di difesa civica locale.
4. La legge garantisce al Difensore civico autonomia di funzionamento e assegna al medesimo risorse finanziarie e di personale adeguate alle funzioni da svolgere.

Note all'art. 82:

L'Ufficio del Difensore civico è stato istituito e disciplinato con L.R. 20 ottobre 1995, n. 126.

Art. 83

L'Osservatorio dei diritti

1. La Regione istituisce l'Osservatorio dei diritti con la finalità di verificare costantemente e periodicamente l'attività e lo stato di attuazione delle iniziative relative alle disposizioni del Titolo I.
2. L'Osservatorio informa l'opinione pubblica sull'attività della Regione.
3. L'istituzione, la composizione, l'organizzazione e le modalità di azione dell'Osservatorio sono regolati con legge.

**TITOLO IX
LE DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 84

La partecipazione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. Il Consiglio regionale elegge, tra i suoi membri, i rappresentanti della Regione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali che riferiscono al Consiglio sull'andamento dei lavori della Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio cura i rapporti tra la rappresentanza regionale ed il Consiglio e, di concerto con il Presidente della Giunta, la formazione dell'orientamento della Regione.

Art. 85

Il funzionamento dei controlli

1. La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
2. Il Consiglio regionale può designare due componenti della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. [L'attività del Consiglio regionale non è soggetta al controllo della Corte dei conti.]

Note all'art. 85:

Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1. Il testo originario era così formulato: "1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto il Consiglio approva la legge sui controlli interni."

Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "2. Il Consiglio regionale ed il Consiglio delle Autonomie locali nominano rispettivamente un Componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. In sede di prima attuazione, ove il Consiglio delle Autonomie locali non sia ancora costituito, provvede il Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle Associazioni rappresentative dei Comuni, delle Province a livello regionale."

Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 4, comma 2, della legge statutaria regionale 2 aprile 2013, n. 1.

Vedi, anche, la Sezione III (Istituzione del Collegio dei revisori dei conti) del Capo I della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 68.

Art. 86

L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione

1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale, l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione, che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.
2. Nei casi di annullamento delle elezioni, la Giunta regionale indice le nuove elezioni entro tre mesi, provvede all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti improrogabili da sottoporre a ratifica del nuovo Consiglio.
3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura:
 - a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità;
 - b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili; in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del Presidente della Regione, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.
4. Nei casi di cui al comma 3 le nuove elezioni sono indette entro tre mesi secondo le modalità definite dalla legge elettorale.

Note all'art. 86:

Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge statutaria regionale 9 febbraio 2012, n. 1. Il testo originario era così formulato: "Art. 86 - L'indizione delle elezioni e l'amministrazione straordinaria della Regione

1. Nel caso in cui lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Giunta avvenga per atti contrari alla Costituzione, per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale l'amministrazione straordinaria della Regione è regolata dal decreto di cui all'art. 126, primo comma, della Costituzione che determina anche i termini per l'indizione delle elezioni.

2. Nel caso di annullamento delle elezioni, il Collegio per le garanzie statutarie nomina una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, sorteggiandoli da una lista di dodici nomi predisposta dal Consiglio regionale e rinnovata ogni cinque anni. La Commissione indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

3. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2, in caso di scioglimento anticipato e di scadenza della legislatura, il Consiglio e l'Esecutivo regionale sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni, indette entro tre mesi dal Presidente della Giunta, secondo le modalità definite dalla legge elettorale."

Art. 87
Revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. La legge di revisione dello statuto è sottoposta a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta a referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
4. L'abrogazione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.

Note all'art. 87:

Lo svolgimento del referendum cui possono essere sottoposte le deliberazioni legislative di approvazione o modifica dello Statuto è stato disciplinato con L.R. 23 gennaio 2004, n. 5.

Art. 88
Gli effetti dell'approvazione dello Statuto e della legge elettorale

1. Dopo la promulgazione lo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione; dalla stessa data è abrogato lo Statuto vigente approvato con L. 22 luglio 1971, n. 480.
2. L'entrata in vigore dello Statuto e l'approvazione della legge elettorale non determinano lo scioglimento del Consiglio né la decadenza della Giunta regionale.
3. La composizione del Consiglio e della Giunta resta immutata sino alle nuove elezioni.
4. Con l'entrata in vigore dello Statuto e della legge elettorale termina il regime transitorio, previsto dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1.

Note all'art. 88:

Vedi, anche, la legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
